

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

834^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 31-42

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 43-55

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLE DICHIARAZIONI ATTRIBUITE DALLA STAMPA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

PRESIDENTE 2
 CASTELLI (LFNP) 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con*

annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati):

MAGGIORE (FI), relatore Pag. 3
 GRECO (FI) 4
 FASSONE (DS) 6, 11, 17
 PETTINATO (Verdi), relatore 4, 9, 10 e passim
 MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia 10, 13, 17 e passim
 RUSSO (DS) 10, 12, 13 e passim
 BUCCIERO (AN) 14, 20
 CENTARO (FI) 14, 22
 MAGGIORE (FI), relatore 16
 GASPERINI (LFNP) 21
 CENTARO (FI) 20, 24
 D'ALÌ (FI) 22, 23
 Verifiche del numero legale 23, 24

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Discussione di proposta:

PRESIDENTE 25, 26, 27 e passim
 MIGONE (DS) 24, 25, 26
 NOVI (FI) 26, 27, 28
 TABLADINI (LFNP) 27
 SQUARCIALUPI (DS) 28
 Verifica del numero legale 29

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3916:

Articoli 1 e 2 31
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 32
 Articolo 3 ed emendamenti 34
 Articolo 4 ed emendamenti 40
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA.

ALLEGATO B

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-
CHIESTA SUL FENOMENO DELLA MA-
FIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI
CRIMINALI SIMILARI**

Variazioni nella composizione Pag. 43

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 43

Rimessione all'Assemblea Pag. 43

GOVERNO

Trasmissione di documenti 44

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 29

Interpellanze 44

Interrogazioni 45

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 5 maggio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulle dichiarazioni attribuite dalla stampa al Presidente della Repubblica francese

CASTELLI (*LFNP*). Invita la Presidenza a sollecitare il Governo ad intraprendere i passi necessari presso il Governo francese per sapere se rispondano al vero le notizie riportate dalla stampa secondo le quali il presidente Chirac avrebbe minacciato sanzioni analoghe a quelle adottate nei confronti dell'Austria nel caso che in Italia si formasse un Governo con la Lega Nord. Preannuncia la presentazione di un'interrogazione urgente affinché il Governo riferisca al Parlamento sulla grave ed inquietante vicenda.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

Discussione del disegno di legge:

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. La relazione è stata stampata e distribuita; dà la parola ai relatori per eventuali integrazioni.

MAGGIORE, *relatore* Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la normativa in esame e gli emendamenti proposti dai relatori hanno lo scopo di individuare nuovi istituti che rendano possibile l'attuazione nell'ordinamento italiano delle Convenzioni sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e per la lotta alla corruzione in ambito comunitario.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRECO (FI). La Camera dei deputati e le Commissioni permanenti riunite giustizia e affari esteri del Senato hanno svolto un lavoro apprezzabile. Tuttavia permangono perplessità, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7, per la complessa previsione in tema di responsabilità penale autonoma delle persone giuridiche, peraltro estesa demagogicamente anche a materie estranee come la tutela ambientale e gli infortuni sul lavoro. Pertanto, pur convenendo sulla necessità di un rapido varo del provvedimento, auspica l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

FASSONE (DS). L'espansione della responsabilità penale in materia di reati che attengono agli interessi economico-finanziari delle Comunità europee anche nella direzione delle persone giuridiche entra nell'ordinamento italiano, dopo essere stata accolta in numerosi ordinamenti di diritto anglosassone. La soluzione adottata dalle Commissioni riunite contempera le sollecitazioni innovative che giungono dalle Convenzioni con la tradizionale impostazione dell'ordinamento giuridico italiano, affidando alla giurisdizione penale, con tutte le connesse garanzie, anche responsabilità

di tipo non penale. Mentre in Italia si prosegue con disinvoltura verso la prescrizione di gran parte delle vicende giudiziarie afferenti reati di corruzione, questo atto deve costituire il primo passo per la creazione di un diritto penale europeo nel quale un adeguato sistema di garanzie si coniughi con le esigenze di efficienza e tempestività della giustizia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PETTINATO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

RUSSO (*DS*). Illustra gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, tra loro alternativi, che fissano criteri per la perseguibilità dei reati in materia finanziaria anche se commessi all'estero.

FASSONE (*DS*). Propone una modifica all'emendamento 2.0.3.

RUSSO (*DS*). Concorda con il senatore Fassone e riformula l'emendamento. (*v. Allegato A*). Ritira infine gli altri due emendamenti aggiuntivi.

PETTINATO, *relatore*. I relatori esprimono parere favorevole sul 2.0.3 (Nuovo testo).

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con i relatori.

Il Senato approva l'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (*DS*). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi sul 3.1, che estende la qualifica di pubblico ufficiale ai funzionari delle Comunità europee, preannunciandone il ritiro in caso di parere contrario.

BUCCIERO (*AN*). Illustra gli emendamenti presentati insieme al senatore Caruso Antonino, sottolineando in particolare la portata garantista del 3.5.

CENTARO (*FI*). Dà conto del 3.6, del 3.9 e del 3.11.

PETTINATO, *relatore*. Anche a nome del senatore Maggiore, invita i presentatori a ritirare il 3.1 e il 3.5, esprimendo comunque su quest'ultimo contrarietà. È favorevole agli emendamenti 3.2, 3.30, 3.7 e 3.16 e si rimette all'Assemblea per il 3.4 e il 3.19. È infine contrario ai restanti emendamenti.

RUSSO (*DS*). Ritira il 3.1.

BUCCIERO (*AN*). Mantiene il 3.5.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 3.2, al 3.30 e al 3.7, si rimette all'Assemblea per il 3.4, il 3.16 e il 3.19 ed è contrario ai restanti emendamenti.

Il Senato, con successive votazioni, approva il 3.2, il 3.30 e il 3.4 e respinge il 3.3 e il 3.5.

FASSONE (*DS*). È contrario al 3.6.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 3.6, il 3.8 (Testo corretto), il 3.9, il 3.10, il 3.11, il 3.12, il 3.13, il 3.14 e il 3.15 e approva il 3.7 e il 3.16.

PRESIDENTE. Il 3.17 è precluso dall'approvazione del 3.16.

Il Senato respinge il 3.18 e approva il 3.19. È quindi approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BUCCIERO (*AN*). Illustra il 4.1, soppressivo dell'articolo.

CENTARO (*FI*). Dà per illustrati i propri emendamenti.

RUSSO (*DS*). Il 4.4 reca una modifica meramente formale.

PETTINATO, *relatore*. Illustra il 4.3, che riformula l'intero articolo, e dichiara il parere contrario ai restanti emendamenti, riservandosi di modificare il parere sul 4.4 qualora l'emendamento dei relatori non fosse approvato.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole al 4.3, al 4.0.1 e al 4.0.2, è contrario al 4.1, al 4.2 e al 4.5, nonché al 4.4 se verrà approvata la riformulazione dell'articolo.

GASPERINI (*LFNP*). Aggiunge la firma al 4.1 e dichiara il voto contrario al 4.3. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

CENTARO (*FI*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo agli identici emendamenti 4.1 e 4.2.

D'ALÌ (*FI*). Chiede la verifica di un numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11,20.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti 4.1 e 4.2.

D'ALÌ (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,22, è ripresa alle ore 11,44.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione degli emendamenti 4.1 e 4.2.

CENTARO (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende ancora la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,05.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Discussione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MIGONE (*DS*). L'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che ha motivazioni di ordine politico generale, tradisce la mancanza di consapevolezza del danno alle istituzioni parlamentari e al Paese derivante dalla mancata ratifica di accordi sottoscritti negli anni 1995-1997. Non intendendo l'opposizione procedere nella discussione del disegno di legge n. 3915, propone un'inversione dell'ordine del giorno ed il passaggio alla discussione dei disegni di legge n. 4410, n. 3848-B e n. 4149-B, aventi per oggetto materie di grande importanza e sui quali vi è l'assenso da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

NOVI (*FI*). Forza Italia voterà contro la proposta del senatore Migone. La maggioranza, che al Senato può godere di una netta preponderanza numerica, deve fare il suo dovere e garantire le presenze necessarie a far proseguire i lavori. L'opposizione non fornirà alcun ausilio a questa maggioranza politicamente immorale. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD. Proteste dal Gruppo DS*).

TABLADINI (*LFNP*). L'appello del senatore Migone fa sorgere dubbi su interessi specifici in materia di presidenze italiane nelle istituzioni europee. Per questo voterà contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

SQUARCIALUPI (*DS*). Evidentemente il senatore Tabladini confonde la presidenza delle commissioni del Parlamento europeo con quella semestrale del Consiglio d'Europa. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale. (*Commenti del senatore Vertone Grimaldi*).

MACERATINI (*AN*). Protesta per un'espressione ingiuriosa del senatore Vertone Grimaldi nei confronti dei senatori dell'opposizione.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato, per la quarta volta consecutiva, non è in numero legale e, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Barbieri, Bernasconi, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Carcarino, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Lombardi Satriani, Mancini, Palumbo, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino e Robol, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Martelli, Cioni, Dolazza, Provera, Rigo, Rizzi e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO); Corrao, Jacchia e Pianetta, per attività della Commissione affari esteri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Sulle dichiarazioni attribuite dalla stampa al Presidente della Repubblica francese

CASTELLI . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, ho aperto i giornali questa mattina e leggendo i maggiori quotidiani del paese, in particolare «la Repubblica», al pari credo di molti italiani attenti ho fatto un piccolo salto sulla sedia. Infatti, in prima pagina viene riportata con una certa evidenza una dichiarazione del presidente francese Chirac del seguente tenore: «Sanzioni all'Italia se Bossi va al Governo»; successivamente, in sesta pagina, viene sviscerata e argomentata tale dichiarazione, che diventa: «Italia come l'Austria se governassero Polo e Lega».

Ebbene, si potrebbero fare moltissime considerazioni su tale questione, ma non le faccio perché credo che siano superflue. Ritengo che lei sia d'accordo con me nel ritenere che sono dichiarazioni estremamente gravi e inquietanti, che aprono evidentemente anche scenari di rapporti di carattere estremamente delicato con un nostro importantissimo *partner*. Noi stiamo perfezionando proprio in questo momento un'interrogazione urgente sulla questione; vorrei pregarla pertanto di farsi parte diligente presso il nostro Governo, affinché voglia fare gli opportuni passi il più rapidamente possibile presso il Governo francese.

In primo luogo, esso deve appurare se queste affermazioni sono vere, perché – forse ingenuamente – mi ostino a pensare che non lo siano e che le parole del presidente Chirac siano state travisate. Inoltre, è opportuno che il Governo venga il più rapidamente possibile in Aula a riferire su tale questione, dal momento che essa mi sembra gravissima e importante.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, solleciteremo senz'altro il Governo affinché fornisca una risposta tempestiva in merito a queste dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica francese, se sono state rese nei termini in cui sono state riportate.

Discussione del disegno di legge:

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata stampata e distribuita. I relatori intendono integrarla?

MAGGIORE, *relatore*. Signor Presidente, i relatori si rifanno, appunto, alla relazione scritta e agli emendamenti presentati allo scopo di meglio finalizzare le norme alle disposizioni di carattere europeo.

Giova però ricordare, come il signor Presidente ha già indicato dando lettura dell'oggetto del disegno di legge, che si tratta di approvare la ratifica di alcune Convenzioni. Le prime due sono state concluse sulla base di una clausola contenuta nel Trattato di Maastricht, l'articolo K. 3, mentre la terza, che riguarda la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, è stata conclusa in ambito OCSE.

Giova, inoltre, ricordare, alcuni particolari. Intanto, rappresenta un caso anomalo il fatto che con un unico provvedimento si provveda alla

ratifica di tre Convenzioni e anche in questo senso si è espressa la 1^a Commissione nel fornire il parere di propria competenza.

Si deve anche evidenziare che le Commissioni permanenti 2^a e 3^a riunite, giustizia e affari esteri, emigrazione, hanno immediatamente rilevato come la ratifica delle tre Convenzioni comportasse la necessità di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano degli istituti nuovi e non previsti, perché diversamente diventerebbe inapplicabile la ratifica stessa. È da evidenziare che sarebbe stato più opportuno, ovviamente, che il Governo, nell'accedere alla stipulazione della Convenzione, avesse provveduto in tal senso, ma la Camera dei deputati, che ha già approvato il provvedimento, ha accennato a tracciare qualche via in merito.

Le due Commissioni permanenti riunite, giustizia e affari esteri del Senato, hanno costituito un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unitario ed esaustivo. Tale Comitato ha ritenuto necessario inserire questi nuovi istituti, che possono prevedere e consentire di dar fede e applicare le Convenzioni laddove si prevede, fra l'altro, la responsabilità delle persone giuridiche (e così originariamente nasce la dizione) ma, appunto, nel testo licenziato dal Comitato ristretto si è cercato di prevedere ampiamente la responsabilità personale, ovviamente penale, dei dirigenti, dei responsabili e degli operatori di alcuni enti che sono stati indicati nel testo proposto.

Pertanto, rifacendoci alla relazione scritta, ritengo opportuno che il Presidente dia luogo alla discussione generale.

PETTINATO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal collega Maggiore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, prima la Camera dei deputati e poi le Commissioni riunite giustizia e affari esteri hanno svolto un apprezzabile lavoro per migliorare e correggere il disegno di legge al nostro esame. Restano però – devo introdurre subito una considerazione critica – alcune perplessità su talune previsioni che ci impediscono, in questa fase di discussione generale, di esprimere un giudizio complessivamente positivo.

La speranza è che l'Assemblea, soprattutto con il sostegno dei due relatori, possa provvedere ad apportare ulteriori correttivi e miglioramenti. Noi di Forza Italia ci auguriamo soprattutto che in questa sede possano ottenere maggiore considerazione taluni emendamenti da noi ripresentati, dopo che alcune nostre proposte non erano state accolte nel corso della formulazione del testo da parte di un Comitato ristretto di cui io stesso ho fatto parte.

Dalla lettura dei Resoconti, sia della Camera dei deputati che delle nostre Commissioni riunite, è facile rilevare come il mio partito si sia particolarmente battuto affinché non venisse approvato l'articolo 6 (oggi di-

venuto articolo 7) del testo governativo, concernente la formulazione della responsabilità penale autonoma delle persone giuridiche. Una previsione che, se introdotta, avrebbe sconvolto una buona parte del nostro intero ordinamento, compreso il principio costituzionale contenuto nell'articolo 27.

L'iniziale proposta, infatti, sia pure formulata in una sorta di mera dichiarazione di intenti, è apparsa subito contraria al principio cardine della personalità dell'individuazione della responsabilità penale.

A questo proposito, ci siamo peraltro preoccupati di far rilevare come l'articolo 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, compresa tra gli atti che il relatore Maggiore citava e che sono alla nostra attenzione per la ratifica, non necessariamente impone l'introduzione di una responsabilità penale delle persone giuridiche, visto che la norma si limita a disporre che ciascuna parte aderente alla Convenzione è tenuta ad adottare misure secondo i propri principi generali.

Personalmente avrei preferito che queste misure fossero state modulate, secondo il meccanismo già contemplato nel nostro ordinamento civilistico, con la responsabilità dei padroni e dei committenti, di cui all'articolo 2049 del codice civile.

In Commissione, invece, è passata una previsione – a mio modo di vedere decisamente complessa – proposta con l'articolo 7, rispetto alla quale la nostra forza politica è tuttora perplessa. Infatti, la responsabilità amministrativa ivi prevista è stata spropositatamente dilatata al di là dei reati contro la pubblica amministrazione, con un'incomprensibile estensione a materie del tutto estranee alla Convenzione relativa alla lotta contro gli atti di corruzione, quali quelle relative all'ambiente e al territorio oltre che alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Mi dispiace criticare la maggioranza, ma è la solita politica demagogica. Infatti, si approfitta di taluni atti che riguardano alcune materie per poi dilatare oltre misura il contenuto del provvedimento anche a materie che fanno presa sull'immaginario collettivo, quali quelle della tutela del territorio, dell'ambiente e della prevenzione degli infortuni, che nulla hanno a che fare con gli atti che dobbiamo ratificare.

Ecco perché mi appello alla valutazione del rappresentante del Governo e dei due relatori a che questa critica venga presa in considerazione. E una critica va poi mossa al fatto che ancora una volta è stata imboccata, in una materia come quella in discussione, la strada della delega al Governo, che si risolve – come sempre – in uno strumento attraverso cui spogliare il Parlamento delle sue funzioni legislative e di attento controllo. Critiche, queste, che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 7.1, soppressivo dell'intero articolo 7, e in subordine l'emendamento 7.12, soppressivo di una sola parte della stessa previsione.

Personalmente, anche se mi sono astenuto dal riproporne la soppressione, resto tuttora critico verso la previsione di talune sanzioni aggiuntive a quelle pecuniarie, quali in particolare la chiusura temporanea dello stabilimento della sede commerciale. È una sanzione, questa, che colpisce non soltanto i responsabili della società ma anche il dipendente, il lavoratore. Resto, pertanto, dell'idea che bene avrebbero fatto i colleghi com-

missari ad accogliere la mia proposta soppressiva di questa sanzione aggiuntiva alla sanzione pecuniaria. C'è sempre, comunque, la possibilità per i relatori di prenderla in considerazione con un loro emendamento all'articolo 7, lettera g) , numero 1).

Le nostre perplessità vanno, infine, verso l'introduzione dell'articolo 322-ter, contenute nell'articolo 3 del testo al nostro esame, che contiene una pericolosa deroga al principio generale dell'articolo 240 del codice penale nella parte in cui prevede la confisca sostitutiva dei beni del reo per un valore corrispondente al prezzo e, ancor peggio, in quella parte dell'articolo che stabilisce la confisca anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

A nostro parere, le previsioni sollevano dubbi anche di legittimità costituzionale, stante la disparità di trattamento che verrebbe introdotta rispetto alle ipotesi previste dal diritto comune; dubbi che dovrebbero far riflettere ed indurre ad approvare i nostri emendamenti, dal 3.6, soppressivo dell'intera previsione dell'articolo 322-ter, agli altri subordinati parzialmente soppressivi, com'è l'emendamento 3.11, o comunque sostitutivi, com'è l'emendamento 3.9.

Un ultimo nostro appunto critico riguarda l'articolo 4, con cui si sono voluti aggiungere dei commi all'articolo 640-bis del codice penale, per i quali abbiamo proposto gli emendamenti soppressivi 4.2 e 4.5.

In sede di illustrazione di questi emendamenti avremo modo di chiarirne anche la *ratio*. Per il momento ci limitiamo a confidare nella disponibilità della maggioranza a condividere con noi le buone intenzioni di migliorare ulteriormente questo testo, e in ogni caso riteniamo necessario che ciò avvenga quanto prima. Dobbiamo considerare che, dopo il nostro esame, il disegno di legge deve tornare ancora alla Camera dei deputati e non è escluso che anche in quella sede ci siano degli interventi correttivi. Non vorremmo essere chiamati nuovamente ad occuparci della ratifica di questi trattati internazionali, che riteniamo indispensabili soprattutto per frenare la corruzione internazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'ampia relazione dei senatori Maggiore e Pettinato mi esime dall'intervenire analiticamente sul tema e mi induce ad affrontare unicamente due aspetti, che vorrei definire di sfondo, di scenario, rispetto all'oggetto del disegno di legge in questione: il primo di natura tecnico-giuridica, il secondo di natura politico-istituzionale.

Il primo tema riguarda l'espansione della responsabilità penale nella materia dei reati che attengono agli interessi economico-finanziari delle Comunità europee, espansione che la Convenzione ci propone soprattutto nella direzione delle persone giuridiche. Il noto brocardo «*societas delinquere non potest*» viene messo in discussione non solo perché ormai numerosi ordinamenti lo hanno recepito, ma anche, e soprattutto, perché la Convenzione OCSE, in particolare, afferma che ogni Stato aderente

deve prendere le misure necessarie in conformità ai suoi principi giuridici per stabilire – aggiungo io, anche – la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un agente pubblico straniero.

Entra quindi, o almeno accenna a dover entrare, nel nostro ordinamento l'aspetto, estremamente delicato, della responsabilità delle persone giuridiche oltre che (ma questo è un aspetto minore rispetto alla tematica che ora ho affacciato) quello della responsabilità del dirigente d'impresa o della persona alle cui dipendenze ha operato l'autore diretto del reato.

Anche in questo caso le Convenzioni affermano l'impegno degli Stati ad adottare misure giuridiche di natura anche penale, ovviamente in coerenza con i loro principi e quindi con l'esigenza che la responsabilità penale non sia mai oggettiva ma sempre ascrivibile a dolo o a colpa, nella specie a colpa altrimenti si avrebbe un concorso diretto nel reato del subalterno. Ma il tema centrale – come dicevo – è quello della responsabilità delle persone giuridiche, tema dibattuto ormai da decenni se è vero che esso venne affacciato, con dovizia di argomentazioni, sin da un lontano convegno a Bucarest nel 1929.

Questa materia ha già avuto risposta in termini positivi in numerosi ordinamenti, i quali hanno già accettato il principio della responsabilità penale per le società commerciali. Secondo quanto si legge nella dottrina, i diritti inglese, scozzese, irlandese, olandese, norvegese e nordamericano hanno già da tempo recepito il principio della responsabilità penale delle società commerciali. Ma ognuno vede che si tratta, appunto, di ordinamenti in qualche modo riconducibili al grande ceppo del diritto anglosassone che, essendo di natura essenzialmente empirica, non rifugge da questa estensione, pur contornandola delle dovute garanzie che attengono a tutte le situazioni di responsabilità penale.

Più forte invece è la resistenza negli ordinamenti di ceppo continentale europeo che, più guidati da una tradizione dogmatica estremamente rigorosa, accolgono con molta difficoltà e resistenza il principio di questa espansione alle persone giuridiche.

Si dice che a tale espansione si oppongono i principi di azione, di colpevolezza e di capacità penale, perché si ritiene che l'azione nel diritto penale dev'essere connaturata a un agire umano e la colpevolezza consiste in un rimprovero etico morale che non sarebbe concepibile nei confronti delle società commerciali e, conseguentemente, anche la capacità penale non può essere legata, stante il principio di rieducazione costituzionalizzato nella nostra Carta fondamentale, se non ad una funzione emendativa che alberga, principalmente, nella persona umana.

A fronte di questa sollecitazione di tipo internazionale e alla nostra difficoltà di accoglienza sul piano dogmatico, il disegno di legge in esame è approdato ad una soluzione che non chiamerei tanto di compromesso quanto di temperamento delle opposte esigenze. Si è cioè preso atto che le sanzioni tipicamente penali si sono, negli ultimi decenni, arricchite nel senso che ormai il catalogo è estremamente ampio, soprattutto sotto il profilo delle pene accessorie e queste hanno un contenuto sostanzialmente

identico alle sanzioni accessorie previste nel campo dell'illecito amministrativo.

Allora, posto che non è pensabile una sanzione penale di tipo restrittivo della libertà personale nei confronti della persona giuridica; posto che, quindi, il tipo di reazione è analogo sia nell'ambito amministrativo che penale, si è ritenuto, nel disegno di legge al nostro esame, di continuare nel solco più tranquillante e meno problematico della responsabilità e delle sanzioni di tipo amministrativo, con però un'importante innovazione, e cioè con l'affidamento alla giurisdizione penale anche di questo tipo di responsabilità non penale, stante la fisiologica e costante connessione di questa responsabilità amministrativa con la responsabilità penale del soggetto autore materiale del reato.

Uno strumentario del genere è già stato introdotto con la legge n. 689 del 1981 in tema di illecito amministrativo e quindi la strada in qualche modo è già aperta e positivamente collaudata da circa un ventennio.

La si è voluta perfezionare nel senso che si è previsto, innanzitutto, il mantenimento della giurisdizione penale anche se, per qualsiasi causa, la vicenda penale in senso proprio si estingue prima che sia accertata la responsabilità della persona giuridica; e in questo si è innovato rispetto al principio di connessione temporanea sancito dalla legge n. 689 citata.

In secondo luogo e soprattutto, si sono introdotte, in questo ambito penale-amministrativo, tutte le garanzie del processo penale anche nei confronti della persona giuridica.

In questo modo si è realizzato, a mio sommo avviso, un fronte più avanzato di tutela e, nello stesso tempo, si è assicurata alla giurisdizione penale quella capacità investigativa che normalmente l'aspetto amministrativo non contempla, proprio per una diversa formazione, una diversa qualificazione, una diversa attitudine.

Il magistrato penale, quindi, indagherà e conoscerà anche tutti i risvolti attinenti alle eventuali responsabilità delle persone giuridiche e continuerà ad essere competente anche se per qualsiasi evenienza la vicenda penale si estinguesse o si concludesse prima dell'accertamento definitivo in punto di persona giuridica.

Questo mi sembra un aspetto di grandissima rilevanza, perché costituisce un *novum* nei sempre delicati rapporti tra aspetto penalistico e aspetto amministrativo della vicenda e rappresenta un passo avanti, ma non eversore, nei confronti della responsabilità giuridica delle imprese. Questo è il primo punto che mi sembrava doveroso sottolineare.

Il secondo è che noi ci muoviamo sullo sfondo di un diritto penale europeo e di una sollecitazione europea della quale sempre più strettamente siamo chiamati a fare parte. Occorre tenere presente che, mentre - è pur doveroso dirlo - il nostro ordinamento prosegue disinvoltamente e direi quasi lietamente verso la prescrizione della gran parte delle vicende giudiziarie anche afferenti a reati di corruzione, le istituzioni europee ci sollecitano ad andare in tutt'altra direzione, perché il Parlamento europeo ha denunciato da anni l'assurdità dell'aprire le frontiere a chi delinque e

del tenerle chiuse o del renderne difficoltosa la penetrazione nei confronti invece di chi combatte il delitto.

La situazione si acuisce mano a mano che l'Unione europea si dota di strutture prossime a quelle statuali, cioè di un bilancio, di una funzione pubblica europea, di una moneta e di istituzioni largamente autonome.

In questa prospettiva, in data recente, cioè il 28 aprile 1999, la Commissione europea ha istituito l'OLAF, l'Ufficio per la lotta contro la frode, accogliendo una sollecitazione della Corte dei conti europea in data luglio 1998, che aveva fortemente censurato il precedente organismo, l'UCLAF, collegato alle vicende che, appunto, nella primavera del 1999, hanno portato alle dimissioni della Commissione europea per presunti fatti corruttivi.

Sempre la Corte dei conti europea, nella relazione anzidetta del luglio 1998, ha rilevato come la corruzione si ripercuota sugli interessi dell'Unione in vari modi: essa non lede soltanto gli interessi finanziari delle Comunità europee, ma mina alla base la solidità del processo decisionale, distorce la concorrenza e sfida i principi su cui si basa un mercato libero e aperto.

Prendiamo allora atto di quest'impegno che ormai investe la dottrina e le istituzioni. Sin dal 1996 un gruppo internazionale di esperti, diretto dalla Presidente del Comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha posto le basi per la costruzione di un *corpus iuris* delle norme penali per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, che mira a ridurre le difficoltà di cooperazione internazionale, atteso che circa l'80 per cento delle frodi o dei reati contro gli interessi della Comunità europea ha carattere transnazionale.

Ecco quindi che il nostro intervento di oggi deve essere visto unicamente come il primo passo verso la costruzione di un diritto penale europeo nel quale il discorso delle garanzie, cui abbiamo dato notevole attenzione, si coniughi con il discorso dell'efficienza e della tempestività, perché inutilmente avremo ratificato questa Convenzione e inutilmente avremo introdotto le norme pedissequae che mi auguro ci accingiamo ad approvare, se queste poi si innesteranno su un sistema giudiziario decisamente deficitario e incapace di produrre i risultati attesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Hanno facoltà di parlare i relatori.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, gli interventi dei senatori Greco e Fassone hanno sostanzialmente integrato la relazione soffermandosi su aspetti estremamente interessanti che hanno occupato le Commissioni riunite 2ª e 3ª durante i lavori preparatori del disegno di legge; i colleghi, quindi, hanno per così dire rubato il mestiere ai relatori – cosa che volentieri accettiamo –, che quindi non hanno nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condividendo l'impostazione dei relatori, anche alla luce dei rilievi già fatti negli interventi, mi riporto agli stessi e non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signor Presidente, i tre emendamenti da noi presentati, che tendono ad inserire altrettanti articoli dopo l'articolo 2, sono alternativi l'uno all'altro. Essi si propongono di colmare una lacuna, cioè di fissare un criterio per la perseguibilità di questi reati anche qualora vengano commessi all'estero. Infatti, la norma del nostro codice penale che prevede la punibilità dei reati commessi all'estero non è tale da coprire queste ipotesi.

Sono stati presentati tre testi alternativi in modo da sottoporre all'Assemblea la possibilità di una scelta. Mi rimetto quindi al parere dei relatori e del Governo per la valutazione del testo che sia ritenuto più congruo, sempre che vi sia consenso sull'introduzione di questa norma.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, il nostro parere è favorevole sull'emendamento 2.0.3. Visto che i presentatori si sono rimessi al parere dei relatori, li invitiamo a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, salvo che non vogliano ulteriormente illustrarli per indicare le ragioni della loro presentazione.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 2.0.3 e contrario sui restanti due emendamenti.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2?

FASSONE. Signor Presidente, mi scuso se questo mio intervento tende a proporre una correzione, ma purtroppo la materia è estremamente complessa e i ripensamenti sono nell'ordine delle cose. Mi riferisco all'emendamento 2.0.1, anche se la modifica che propongo è idonea ad essere recepita da uno qualsiasi dei tre emendamenti, giacché attengono tutti al problema della competenza e dell'espansione della nostra giurisdizione.

Noi abbiamo previsto appunto l'estensione della giurisdizione penale italiana al cittadino italiano anche quando manchi uno degli elementi di connessione previsti dagli articoli 6 e seguenti del codice penale, e sin qui non c'è alcun problema. Abbiamo però previsto tale estensione anche nei confronti di un soggetto non cittadino italiano allorché l'unico elemento di connessione con la nostra giurisdizione è rappresentato dal fatto che il profitto è stato lucrato da una persona o da un ente italiano. In questo caso ci troveremmo nell'eventualità di dover perseguire un cittadino di altra nazionalità per un delitto che assumiamo commesso all'estero senza che vi sia alcuna connessione diversa. Quindi, ci troviamo a rischio di tensioni con gli ordinamenti stranieri, i quali a tal proposito potrebbero rivendicare e normalmente rivendicherebbero la loro competenza; per cui avremmo una possibile, frequente duplicazione di procedimenti.

Suggerisco quindi di introdurre, nell'emendamento 2.0.1 o comunque in qualsivoglia dei testi che recepiscono questa espansione di giurisdizione, una restrizione di questo genere: ad esempio, prendendo a base il testo dell'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Perché non prendiamo a base l'emendamento 2.0.3, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte dei relatori e del Governo?

FASSONE. La proposizione alla quale aggancio il mio intervento è identica. Nell'ultima proposizione, che recita: «quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano (...)», dopo la parola: «quando» bisognerebbe inserire le seguenti: «vi è consenso dello Stato cui appartiene e»; poi segue il testo invariato.

A questo punto, qualora fosse accolta tale integrazione, posto che il principio del consenso di uno Stato estero non ha traduzione in istituto processuale, suggerirei di introdurre una pedissequa variante nell'articolo 344 del codice di procedura penale che regola l'autorizzazione a procedere, stabilendo che quella normativa vale anche quando per procedere è richiesto il consenso di uno Stato estero.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica proposta dal senatore Fassone all'emendamento 2.0.3.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, vorremmo avere il testo dell'emendamento riformulato.

Approfitto intanto dell'attesa per chiarire che la scelta di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.0.3 era motivata dal fatto che l'emendamento 2.0.2 dilaterrebbe eccessivamente la norma dell'articolo 7 del codice penale, mentre l'emendamento 2.0.3 appare più esplicito rispetto al precedente.

Ovviamente, nulla in contrario se il senatore Fassone dovesse insistere per intervenire sul testo dell'emendamento 2.0.1. Potremmo anche modificare il nostro parere, poiché si tratta sostanzialmente di norme equivalenti che mutano in dettagli di forma.

PRESIDENTE. Chiedo scusa; quindi, questa stessa formulazione sarebbe trasferita all'emendamento 2.0.1?

PETTINATO, *relatore*. È per questo motivo che abbiamo chiesto il testo.

PRESIDENTE. Ma allora ritroviamo la stessa formulazione in due emendamenti?

PETTINATO, *relatore*. No, non è così.

PRESIDENTE. Non sarebbe più nell'emendamento 2.0.3 ma nell'emendamento 2.0.1. A quel punto voi potreste esprimere parere favorevole, salvo il parere contrario da parte del Governo.

PETTINATO, *relatore*. Esatto. Per questo motivo credo che la cosa più saggia sia leggere il testo dell'emendamento riformulato.

PRESIDENTE. Come mai in sede di Commissioni riunite non siete arrivati ad affrontare la questione? Era la sede più idonea.

RUSSO. Signor Presidente, il suggerimento del senatore Fassone credo che si inserisca perfettamente nel testo dell'emendamento 2.0.3, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole.

Do pertanto lettura della nuova formulazione dell'emendamento 2.0.3:

«1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dall'articolo 322-*bis*, primo e secondo comma, ovvero dall'articolo 640-*bis* se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi od erogati da parte delle Comunità europee, nonché lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente

sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato e, trattandosi di cittadino comunitario, vi è il consenso dello Stato cui appartiene.

2. Nell'articolo 344 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

5. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 343 si applicano anche quando per procedere è richiesto il consenso di uno Stato estero"».

Ritiriamo pertanto gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 2.0.3.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole all'emendamento 2.0.3 e ribadiamo il parere precedentemente espresso sui restanti emendamenti aggiuntivi.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.0.3, confermando le valutazioni già espresse sui precedenti emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati, metto ai voti l'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 configura un'impostazione diversa dell'articolo 3 del disegno di legge, proponendo di intervenire, anziché sugli articoli 322 e seguenti del codice penale, cioè sulla configurazione dei delitti di concussione e corruzione, sulla qualifica di pubblico ufficiale, come definita dall'articolo 357, e di incaricato di pubblico servizio, come fissata dall'articolo 358 del codice penale, estendendo tale qualifica ai funzionari – per usare un'espressione sintetica – delle Comunità europee.

Mi rendo conto, però, che quest'ipotesi, che forse potrebbe essere migliorativa del testo, in qualche maniera incide profondamente sull'impianto complessivo; pertanto, mi rimetto al parere del relatore e del Governo: annuncio sin d'ora che se il loro parere fosse contrario non avrò difficoltà a ritirare tale emendamento.

L'emendamento 3.2 e i successivi tendono, invece, ad introdurre un riferimento anche al reato di peculato. In effetti, pare difficilmente comprensibile che si estenda la punibilità dei fatti commessi all'estero in relazione alla Comunità europea quando si tratta di concussione e di corru-

zione e non si preveda un'analogia punibilità per il fatto di peculato, che è certamente di grande rilievo e gravità. Gli emendamenti 3.2, 3.30 e 3.7 sono tutti conseguenti a tale proposta innovativa.

L'emendamento 3.16, invece, propone una riformulazione di carattere essenzialmente formale del terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 322-*ter*, richiamato dall'articolo 3. Ritengo che la formula proposta sia più adeguata, in primo luogo, perché stabilisce che il giudice con la sentenza determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca, quando tali beni costituiscono il profitto o il prezzo del reato. In secondo luogo, l'emendamento citato si fa carico anche dell'ipotesi in cui il danno cagionato abbia natura non patrimoniale: in tali casi, evidentemente, diventerebbe difficile determinare una somma di denaro o individuare dei beni corrispondenti al valore del danno. Per l'ipotesi in cui il danno abbia natura non patrimoniale si rimette, dunque, al giudice la determinazione dei beni da assoggettare a confisca, avuto riguardo alla natura e alla rilevanza delle utilità di carattere non patrimoniale conseguite dal reo.

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 è volto a sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 322-*bis* richiamato dall'articolo 3, perché lo si ritiene pleonastico.

L'emendamento 3.4, invece, mira a supplire ad una lacuna, aggiungendo il richiamo all'istigazione alla corruzione a quello alla semplice corruzione.

L'emendamento 3.5 si fa carico da un lato di rimediare ad una difficile lettura della norma così come risultante a seguito di varie novelle e dall'altro (nella parte incidente sul numero 4) del primo comma dell'articolo 240 del codice penale, come modificato, di estendere la pena al corrotto, oltre che al corrotto. Il penultimo capoverso, in particolare, ha natura garantista, ad evitare che il reo debba pagare di più di quanto ha lucrato in forza del reato.

L'emendamento 3.8 è anch'esso volto a colmare un'evidente lacuna.

Gli emendamenti 3.10, 3.12, 3.13 e 3.14 hanno tutti chiaramente natura garantista; gli emendamenti 3.10 e 3.13 sono subordinati all'approvazione dell'emendamento 3.5 e l'emendamento 3.14 è a sua volta subordinato all'approvazione del precedente 3.13.

L'emendamento 3.15 si illustra da sé, come pure il successivo 3.17.

L'emendamento 3.13 tende a rimediare ad un lessico forse un po' confuso, così come il successivo emendamento 3.18. L'emendamento 3.19, infine, come il precedente, colma una lacuna relativa al reato di istigazione alla corruzione.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'emendamento 3.6 mira a sopprimere l'ingresso nel nostro codice penale dell'articolo 322-*ter*, richiamato dall'articolo 3 del disegno di legge, il quale introduce un'assoluta novità nell'ordinamento giuridico italiano, vale a dire una sorta di legge del taglione.

È noto come ai reati acceda il sequestro e la confisca dei beni che hanno costituito prezzo, prodotto o profitto del reato. Tuttavia, attraverso l'articolo 322-*ter* si dà la possibilità della confisca di beni che non sono prezzo, prodotto o profitto del reato, ma di beni di cui il reo ha la disponibilità per il valore corrispondente al profitto o prezzo del reato.

In modo assolutamente plastico e molto suggestivo, in sede di Commissioni riunite un collega descrisse la scena del ladro che ruba una borsetta e, non potendo recuperare quest'ultima, lo Stato toglie al ladro la catenina d'oro che porta al collo, essendo di importo equivalente al valore della borsetta. È un modo molto plastico e suggestivo di descriverlo, ma in realtà fotografa la situazione.

E allora, siccome nel nostro ordinamento abbiamo già la possibilità di sequestro e di confisca dei beni, l'introduzione di questa novità, oltre ad imbarbarire, a mio parere, la previsione del nostro ordinamento in materia, introduce anche una variabile, perché nell'ambito del processo bisognerà valutare attentamente, in modo specifico, il prodotto o profitto del reato per predisporre quella che è una confisca che va comunque ordinata. Essa, infatti, è un atto obbligatorio e quindi, poiché bisognerà confiscare beni che sono già legittimamente nella disponibilità del reo, sarà necessaria un'indicazione molto specifica e precisa. Ci si rende conto facilmente delle difficoltà e anche dell'arbitrarietà o della discrezionalità a cui si va incontro con questa norma, ma soprattutto si innova il nostro ordinamento senza che vi siano i presupposti o comunque il bisogno di farlo.

Per quanto attiene agli emendamenti 3.9 e 3.11, essi fanno rientrare nell'alveo del nostro ordinamento, nell'ordinarietà della procedura di confisca dei beni, l'articolo 322-*ter*. Nell'un caso, infatti, si richiama l'articolo 240, la norma cioè che disciplina il sequestro e la confisca dei beni prodotto o profitto del reato; nell'altro, comunque, facendo venir meno la parte relativa alla confisca di beni appartenenti al reo legittimamente, si riporta la situazione in quella che è la regola di carattere generale.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Ricordo loro che l'emendamento 3.1 è suscettibile di ritiro.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è estremamente interessante, perché costituisce un'alternativa globale alle scelte fatte durante il lavoro svolto in sede di Commissioni riunite ma, se accolto in questa sede, poiché avrebbe delle ricadute sul sistema che non siamo in grado di valutare fino in fondo, probabilmente determinerebbe problemi in sede di applicazione delle norme.

Quindi, per così dire, accolgo l'offerta fatta dai presentatori, invitandoli al ritiro, per evitare di complicare eccessivamente il nostro lavoro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2, che aggiunge il peculato alle ipotesi di reato già previste in questo provvedimento, e non possiamo che rammaricarci per essercene dimenticati durante il lavoro svolto in Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.3.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.30, che consegue al precedente 3.2, perché avendo aggiunto il peculato agli altri reati modifica la relativa rubrica.

Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 3.4, proposto dai senatori Antonino Caruso e Bucciero, che prevede l'inclusione dell'ipotesi di istigazione alla corruzione.

Rilevo che anche l'emendamento 3.5 tratta di una risistemazione della materia, soprattutto con riferimento alla confisca per equivalente, che tuttavia avrebbe ricadute pesanti non tanto sul sistema, ma sul disegno di legge stesso, e più precisamente sulla sua struttura, che deriva dal lavoro svolto nelle Commissioni riunite. Per questa ragione inviterei i proponenti al ritiro dell'emendamento; qualora ciò non avvenisse, esprimo parere contrario. Nella formulazione di questo emendamento, peraltro, vi è anche un elemento che determina preoccupazione, laddove si prevede la possibilità di confisca «con riferimento ad altri beni per un valore corrispondente, di cui il reo ha conseguito la disponibilità successivamente alla commissione del reato». Recuperando un esempio divertente fatto dal senatore Centaro, dovremmo costringere il reo, per non confiscargli la catenina della prima comunione, magari a rubare un'altra borsetta, in modo da identificare un bene che egli abbia acquisito dopo aver commesso il primo reato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.6, e parere favorevole sull'emendamento 3.7, perché si tratta sempre di peculato e quindi di una conseguenza di quanto previsto con i precedenti emendamenti già menzionati.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 3.8 a 3.15.

La riformulazione del terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 322-ter proposta con l'emendamento 3.16 è sicuramente migliorativa rispetto al testo originario, anche perché introduce la possibilità di procedere a confisca quando il danno non sia di natura patrimoniale. Esprimo, quindi, su tale emendamento, parere favorevole.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 3.17 e 3.18.

Per coerenza con il parere precedentemente espresso a proposito dell'istigazione alla corruzione, mi rimetto all'Assemblea anche sull'emendamento 3.19.

MAGGIORE, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente concordo con i pareri testé espressi dal collega Pettinato.

PRESIDENTE. Prima di udire il parere del rappresentante del Governo, vorrei sapere se i presentatori accedono alle due richieste di ritiro avanzate dai relatori.

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1.

BUCCIERO. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 3.5.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2 e 3.30 e parere contrario sull'emendamento 3.3. Mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 3.4. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.7.

Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 3.16, considerata la delicatezza degli aspetti relativi alla procedura. Esprimo, infine parere contrario sugli emendamenti 3.17, 3.18 e 3.19.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto per sostenere le motivazioni alla luce della Convenzione sulla lotta alla corruzione.

L'articolo 3 di tale Convenzione impone a ciascuna parte di adottare le misure necessarie affinché la tangente e i proventi derivanti dalla corruzione di pubblico ufficiale straniero o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi siano soggetti a sequestro, confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

Quindi, la soppressione di tale disposizione andrebbe contro gli impegni assunti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

Colleghi, sull'emendamento 3.8 devo segnalare un refuso: l'articolo 316-*bis*, menzionato alla seconda riga, deve intendersi come 322-*bis*.

Metto ai voti l'emendamento 3.8 (Testo corretto), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.17 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se confermano il parere precedentemente reso.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.19 è connesso all'emendamento 3.4, sul quale c'eravamo rimessi all'Aula e che è stato approvato. In coerenza con questa posizione, ci rimettiamo all'Aula anche sull'emendamento 3.19.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per coerenza, anche il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCIERO. Signor Presidente, riteniamo che le fattispecie previste dall'articolo siano regolate da altre norme. Con l'approvazione dell'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo, si eliminano confusioni o difficili interpretazioni giurisprudenziali.

CENTARO. Signor Presidente, gli emendamenti 4.2 e 4.5 si illustrano da sé.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, la proposta di sostituzione dell'articolo 4 con la diversa norma contenuta nell'emendamento 4.3 è motivata dalla necessità di adeguare la norma al vigente articolo 2 della legge n. 898 del 1986, che sanziona chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Nel recepire le indicazioni contenute nell'articolo 1 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee sembra opportuno non qualificare automaticamente come truffa o, meglio, non riportare automaticamente alla sola ipotesi della truffa qualsiasi condotta consistente nell'esposizione di dati falsi o incompleti, perché potremmo trovarci nella condizione di non poter punire l'utilizzazione di questi dati quando non integri l'ipotesi della truffa, ma, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986, prevedere un trattamento sanzionatorio *ad hoc* per tutti i casi in cui tale condotta non integri gli estremi della truffa, facendo comunque salva l'applicabilità della più grave fattispecie dell'articolo 640-*bis*, qualora ne ricorrano i presupposti.

Questa soluzione evita il rischio di un'ingiustificata disparità di trattamento di condotte analoghe, a seconda che siano dirette o no contro il FEOGA ovvero contro altri organismi comunitari, ed appare inoltre conforme alle indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1994 e dall'ordinanza della stessa Corte n. 433 del 1998, indicazioni alle quali si è peraltro conformata anche la giurisprudenza di legittimità.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento 4.4 ha un carattere solamente formale visto che la dizione attuale potrebbe far pensare che le condotte ivi descritte esauriscano la fattispecie di reato. Rovesciando, come da noi proposto, la formulazione del testo, risulta chiaro che quelle condotte costituiscono reato, sono rilevanti ai fini del delitto ma, ovviamente, costituirebbero reato anche altre condotte che integrano gli elementi costitutivi del reato stesso, di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Chiaramente tale emendamento non avrebbe più ragion d'essere qualora fosse approvato l'emendamento 4.3, presentato dai relatori. In quel caso, infatti, sarebbe precluso; ad ogni modo, lo ritireremmo comunque.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 4.1, presentato dai colleghi Caruso Antonino e Bucciero, soppressivo dell'articolo 4.

Sono comunque in completo disaccordo sull'emendamento 4.3, presentato dai relatori, in quanto, in effetti, la dizione proposta dall'articolo 4 mi sembra pleonastica dal momento che l'illecito di truffa è già ben configurato nel codice penale.

La truffa è la sorpresa che un soggetto realizza nei confronti della vittima ricorrendo a qualunque sistema possa costituire artificio o raggirato atto a trarre in inganno. Quando nel testo dell'articolo 4 in esame si propone la suddetta fattispecie integrando tale condotta illecita con la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere; quando i relatori affermano nell'emendamento 4.3 che: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri...», altro non si fa che ripetere quanto il legislatore italiano ha già previsto con l'articolo 640 del codice penale, che rimane un cardine nel concetto e nella definizione del delitto di truffa.

La truffa, in pratica, è un'intelligenza che cerca di soverchiare altre intelligenze con uno scopo mirato: ottenere il profitto. L'articolo 640 del codice penale già prevede qualunque tipo di artificio di questo genere come elemento costitutivo del reato di truffa, anche la semplice produzione di documenti. In tal senso, integra la fattispecie della truffa, ad esempio, anche il caso in cui, ci si rechi in banca, si presenti un titolo falso sorprendendo così l'attenzione dello sprovveduto ufficiale bancario dal quale si riceva in cambio denaro.

Far riferimento invece alla semplice presentazione del titolo falso (nel caso specifico di documenti falsi o non attestanti il vero) finalizzata ad ottenere il profitto e il suo ottenimento, signor Presidente, evidenzia in pieno la modestia del nostro legislatore, che non merita certo l'«insignamento» europeo.

Ergo – e cesso di tediarvi – chiedo l'onore e il privilegio ai senatori Caruso Antonino e Bucciero di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.1 e, conseguentemente, dichiaro di votare *virga ferrea* contro l'emendamento, sempre con il dovuto rispetto dei signori relatori. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, non dubito che i colleghi Caruso Antonino e Bucciero considereranno un privilegio l'aggiunta della sua firma.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Sull'emendamento 4.4 preferiremmo, ovviamente, attendere l'esito della votazione dell'emendamento 4.3, ma mi rendo conto che ciò non è possibile. Pertanto, allo stato, il parere è contrario, con la riserva di chiedere una riformulazione di tale emendamento, qualora non venisse accolto l'emendamento 4.3.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 4.5.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 4.1 e 4.2 e favorevole al 4.3. Inoltre, esprimo parere contrario, allo stato, all'emendamento 4.4 nonché al 4.5. Esprimo, inoltre, anticipandolo, parere favorevole agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia in ordine agli emendamenti 4.1 e 4.2, perché il voler tipicizzare ad ogni costo una condotta illecita, integrando quella che è già una disciplina sufficientemente ampia, e tale da consentire anche la ricomprensione di quella tipicizzazione che si vuole aggiungere, a mio parere è inutile. Inoltre, essa può ingenerare un'eventuale interpretazione restrittiva, la quale può far sì che la condotta indicata e tipicizzata possa essere addirittura sanzionata anche a titolo di responsabilità obbiettiva, senza guardare all'elemento soggettivo del reato.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, sulla votazione di questi emendamenti chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Le operazioni procedono a rilento).

Colleghi, come sapete, sulla prima votazione relativa alla verifica del numero legale sono tollerante, però non bisogna andare al di là di certi ragionevoli limiti.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per altri venti minuti.

Penso che l'Assemblea farebbe cosa saggia se valutasse l'opportunità di insistere sulle votazioni relative al disegno di legge n. 3915 oppure di passare a punti successivi dell'ordine del giorno, tenendo anche presente che quello seguente riguarda la conversione in legge di un decreto-legge, per cui esistono problemi di termini temporali.

(La seduta, sospesa alle ore 11,22, è ripresa alle ore 11,44).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

CENTARO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,05).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Discussione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MIGONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGONE. Signor Presidente, è stata chiesta la verifica del numero legale prima di votazioni riguardanti un disegno di legge che ratifica trattati internazionali di estrema importanza. Oltre a ciò, colleghi di Forza Italia mi hanno riferito per le vie brevi – mi stavo informando sulla possibilità di invertire l'ordine del giorno – che la richiesta di verifica del numero legale non ha nulla a che vedere con il merito della questione, ma è dovuta ad un'indicazione di ordine politico generale che proverrebbe dalla Camera dei deputati.

LARIZZA. Cioè da Arcore!

MIGONE. Vorrei, allora, che vi fosse la consapevolezza – parlo come Presidente della Commissione affari esteri, più che come membro di un Gruppo parlamentare – del danno che si sta arrecando all'istituzione parlamentare e al Paese nel suo insieme, che l'opposizione potrebbe essere chiamata a governare, con l'applicazione di tecniche ostruzionistiche che non sono mai state praticate nella Commissione affari esteri quando si discutono provvedimenti che coinvolgono interessi supremi del Paese.

Ma per un attimo, se me lo consente, signor Presidente, vorrei andare un po' più nel merito. Si tratta di trattati di cui colpevolmente noi non abbiamo autorizzato la ratifica dal 26 luglio 1995; sono dei trattati fondamentali per quella lotta alla corruzione che ormai deve avvenire a livello globale. Il Segretario di Stato americano – e la cosa mi ha infastidito non tanto dal punto di vista italiano, ma soprattutto per non avere gli argomenti per rispondere – si è permesso di denunciare in una sede internazionale pubblica questo tipo di ritardo.

Ma vado oltre. Questa pregiudiziale ostruzionistica tocca altri argomenti, come il provvedimento sulla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa, che è un dovere che il nostro Paese assume sulla base di applicazione di trattati.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Migone, ma lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

MIGONE. Signor Presidente, le sto spiegando le motivazioni per le quali chiedo l'inversione dell'ordine del giorno.

Un altro è il provvedimento sulla Conferenza degli italiani nel mondo, di cui sono sostenitori anche i colleghi dell'opposizione. Abbiamo risolto in sede di Commissione una serie di contraddizioni e difficoltà di questo genere.

Vi è poi il provvedimento riguardante spese che dobbiamo sostenere per missioni all'estero, su cui non esistono dei dissensi di merito.

Si tratta quindi di pura tecnica ostruzionistica, assolutamente legittima in via generale, ma che dovrebbe essere sottoposta al vaglio di un

criterio per fare quelli che sono gli interessi del Paese. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Migone, formalizzi la sua richiesta: che cosa mi chiede?

MIGONE. L'ho già detto, signor Presidente: chiedo, a nome del prescrito numero di senatori, di invertire l'ordine del giorno e di consentire quanto meno la discussione dei disegni di legge nn. 4410, 3848-B e 4149-B.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, noi siamo contrari all'inversione dell'ordine del giorno perché la maggioranza dovrebbe essere molto sensibile alla ratifica di questi trattati, ma vediamo che anche questa mattina essa diserta l'Aula; e in Senato è una maggioranza che, come tutti sanno, è straripante. Essa quindi non ha bisogno della presenza in Aula dei senatori del Polo per le libertà e della Lega: è una maggioranza che nell'Aula del Senato gode di una schiacciante – e sottolineo schiacciante – presenza di senatori dell'Ulivo e di senatori acquisiti (*Commenti del senatore Scivoletto. Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, lasciate concludere il senatore Novi.

NOVI. Viviamo in una condizione di vera e propria emergenza democratica; il Governo questa mattina si accinge a varare un decreto-legge, il cosiddetto «decreto pulisci liste», che rappresenta un autentico attentato all'esercizio dei diritti costituzionali. Un decreto pulisci liste che, nei fatti, con la scusa di non far votare i morti, impedisce di votare ai vivi: questa è la realtà. E noi, come opposizione responsabile, nel momento in cui ci troviamo di fronte a una maggioranza che politicamente è talmente immorale da seguire un esempio sciagurato, quello del trasformismo giolittiano, che procedeva con decreti alle modifiche essenziali per quanto riguardava sia i collegi elettorali che altro, ebbene, di fronte a questo malcostume e a questa immoralità siamo pienamente legittimati a far sì che la maggioranza svolga il suo dovere e non sia assente in Aula.

Per quanto riguarda, poi, questa ratifica di Convenzioni, sia chiaro che non siamo disposti a prendere lezioni da alcuno, tanto meno da una maggioranza che, con l'allora presidente del Consiglio, professor Prodi, si recò in Albania scortata dai capi mafiosi locali e concionò nelle piazze albanesi, tra mafiosi festeggianti e plaudenti. Né, tanto meno, siamo disposti a prendere lezioni di moralità da chi a livello internazionale ha dato copertura alla rapina, svolta in quel contesto, delle risorse dell'ex Unione

Sovietica. (*Commenti dal Gruppo DS*). Nessuno può parlare di lotta alla corruzione quando, anche a livello di responsabilità governative, si è reso complice dei saccheggi dell'Unione Sovietica e delle risorse del Fondo monetario internazionale da parte di gruppi mafiosi che poi hanno riciclato quei soldi in alcune delle più importanti borse dell'Occidente. Questa è la verità! (*Commenti dal Gruppo DS*).

Quindi, qui non siamo disposti a prendere lezioni di moralità da parte di alcuno, anche perché le ultime sentenze hanno dimostrato che in questo Paese si è tentato (e si è pure riuscito) con un colpo di Stato giudiziario a far sì che un Governo legittimamente eletto dagli italiani fosse costretto a dimettersi. (*Commenti dal Gruppo DS*).

MACONI. Guarda Bossi, il tuo amico. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

NOVI. Dovete capire che non intimidite nessuno con questo tipo di interventi. (*Commenti dal Gruppo DS*). Siete schiacciante maggioranza, ma non essendo nemmeno in grado di governare l'ordinaria amministrazione, per lo meno venite in Aula a scaldare i banchi e a garantire il numero legale. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

PAGANO. Ma stai zitto, cretino, che non sai fare nemmeno un intervento: i banchi li scaldi tu, che sei un ignorante!

SARACCO. Bugiardo!

BARRILE. Miserabile! (*Commenti del senatore Pastore. Proteste dal Gruppo Forza Italia. Richiami del Presidente*).

CASTELLI. Ma come si permette! (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatori, vi prego: non costringetemi a richiamarvi!

PAGANO. Sono ignoranti e incompetenti: a scaldare i banchi sono loro. Vergogna! (*Proteste dal Gruppo FI. Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Silenzio! Senatrice Pagano, stia zitta: non le ho dato la parola.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. C'è un ambiente un po' elettrico, o sbaglio?

Ho capito la sintesi dell'appello svolto dal senatore Migone. Essendo stato «ospite» della sua Commissione per quasi cinque anni, mi rendo

conto che la ratifica di Convenzioni internazionali dovrebbe ricevere un apporto che vada al di là degli schieramenti. La cosa che mi lascia perplesso è che il senatore Migone, dilungandosi ed esprimendosi in merito ad alcuni accordi, si riferisca alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa. Qui mi cadono le braccia, perché avendo partecipato a questo «turismo politico» (scusatemi, perché forse non sarà tale, ma io lo definisco così), a queste Assemblee, so benissimo cosa significa la nomina di queste Presidenze, strettamente legata – come è – ai Gruppi di maggioranza.

Allora mi viene il dubbio che forse tutta questa chiacchierata condizionale del senatore Migone nasconda il futuro Presidente del Consiglio d'Europa. Ed è per questo solo argomento che invito i miei colleghi, anche se su questi trattati internazionali sarebbe stato opportuno evitare la richiesta del numero legale, ad andare avanti così. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

SQUARCIALUPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SQUARCIALUPI. Signor Presidente, sento il dovere di intervenire dopo quanto affermato dal senatore Tabladini.

PRESIDENTE. Le devo ricordare, per correttezza, che stiamo parlando di una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

SQUARCIALUPI. Certamente, però è necessario entrare nel merito di quanto si propone di discutere. Il senatore Tabladini è completamente fuori strada. La Presidenza del Consiglio d'Europa si alterna ogni sei mesi tra tutti i membri.

TABLADINI. Chi ci va per l'Italia?

SQUARCIALUPI. Ci va il Governo. Invece, la Presidenza cui faceva cenno il senatore Tabladini concerne le Commissioni, il che non ha niente a che vedere con il finanziamento previsto nel decreto in discussione. A parte il fatto che il turismo politico forse l'avrà fatto il senatore Tabladini – non lo faccio io e non lo fanno molti altri colleghi –, lo inviterei a documentarsi su coloro che realmente fanno del turismo politico e su quelli che invece assumono il ruolo di rappresentanti del proprio Paese. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, sulla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

MACERATINI. Signor Presidente, non è ammissibile che il senatore Vertone Grimaldi usi questo linguaggio.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, io non ho sentito nulla.

MACERATINI. Ha detto «mascalzoni» rivolto ai colleghi dell'opposizione.

PRESIDENTE. Invito tutti i senatori ad usare un linguaggio più consono alla dignità di quest'Aula. Rilevo che vi sono delle tessere doppie, che invito gli assistenti parlamentari a rimuovere.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro (3915)

ARTICOLI 1 E 2

NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o

degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Approvato

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti che offendono o minacciano interessi finanziari delle Comunità europee nonché lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il profitto di esso sia stato conseguito da cittadino italiano ovvero da soggetto avente sede o residenza o domicilio nello Stato"».

2.0.1

RUSSO, FASSONE, SENESE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 2-bis.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Sono altresì puniti secondo la legge italiana:

1) il cittadino che, rivestendo taluna delle qualità indicate dall'articolo 322-bis, primo comma, commette in territorio estero taluno dei delitti ivi richiamati;

2) il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti richiamati dall'articolo 322-bis, secondo comma, quando il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal medesimo articolo 322, secondo comma, numeri 1 e 2);

3) il cittadino che commette in territorio estero il delitto previsto dall'articolo 640-bis, quando il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte delle Comunità europee;

4) lo straniero che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dai numeri 1), 2) e 3) del presente comma, quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano ovvero da soggetto avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato».

2.0.2

RUSSO, FASSONE, SENESE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 2-bis.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dall'articolo 322-bis, primo e secondo comma, ovvero dall'articolo 640-bis se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi od erogati da parte delle Comunità europee, nonchè lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato"».

2.0.3

RUSSO, SENESE, FASSONE

Approvato

«Art. 2-bis.

(Competenza)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dall'articolo 322-bis, primo e secondo comma, ovvero dall'articolo 640-bis se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi od erogati da parte delle Comunità europee, nonché lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato e, trattandosi di cittadino comunitario, vi è il consenso dello Stato cui appartiene"

2 All'articolo 344 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

"5. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 343 si applicano anche quando per procedere è richiesto il consenso di uno Stato estero"».

2.0.3 (Nuovo testo)

RUSSO, SENESE, FASSONE

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con
emendamenti

Art. 3.

(*Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. (*Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*). – Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e dell'articolo 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-*ter.* - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 316-*bis* a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o i beni oggetto di confisca».

2. Dopo l'articolo 640-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quater.* - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema,

si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter».

EMENDAMENTI

Ritirato *Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 358 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 358-bis. Agli effetti della legge penale, sono altresì pubblici ufficiali, se esercitano funzioni corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 357, ovvero incaricati di pubblico servizio negli altri casi:

1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati o di organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio».

3.1 RUSSO, SENESE, FASSONE

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 322-bis richiamato, primo capoverso, sostituire le parole: «da 317 a 320 e dell'articolo» con le seguenti: «314, 316, da 317 a 320 e».*

3.2 RUSSO, FASSONE, SENESE

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 322-bis, richiamato, sopprimere l'ultimo capoverso.*

3.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Approvato *Nella rubrica dell'articolo 322-bis, richiamato, e nella rubrica dell'articolo 3, anteporre alla parola: «concussione» la parola: «Peculato»,*

3.30 RUSSO, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nella rubrica dell'articolo 322-bis richiamato, sostituire le parole: «e corruzione» con le seguenti: «, corruzione e istigazione alla corruzione». **Approvato**

3.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Art. 322-ter» fino alla fine del comma; **Respinto**

conseguentemente, al primo comma sostituire le parole: sono inseriti i seguenti» con le altre: «è inserito il seguente»;

conseguentemente ancora sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 240 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 240. - (*Confisca*). – Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profilo del reato oppure che servirono o furono destinate a commetterlo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

È sempre ordinata la confisca in ogni caso in cui ciò è espressamente previsto dalla legge e, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, delle cose:

- 1) che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna; nonchè delle cose, sempre che le stesse non appartengano a persona estranea al reato, che;
- 3) ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, nel caso dei delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320;
- 4) ne costituiscono il profitto, nel caso del delitto previsto dall'articolo 321;
- 5) ne costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto, nel caso dei delitti previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1 e 640-bis;
- 6) ne costituiscono il prezzo il prodotto o il profitto, nel caso del delitto previsto dall'articolo 640-ter, secondo comma, solo allorchè ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 640, secondo comma, n. 1;

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Le disposizioni dei nn. 3, 4, 5 e 6 si applicano anche nel caso in cui il reato è stato commesso da una delle persone indicate nell'articolo 322-bis, primo comma.

Qualora, nei casi previsti dai nn. 3, 4, 5 e 6, non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, la stessa può essere ordinata con riferimento ad altri beni per un valore corrispondente, di cui il reo ha conseguito la disponibilità successivamente alla commissione del reato.

Nel caso previsto dal n. 4 il valore dei beni di cui è ordinata la confisca in luogo delle cose che costituiscono il profitto del reato non può essere inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.».

3.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Respinto *Al comma 1, sopprimere l'articolo 322-ter richiamato.*

3.6 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, primo capoverso, sostituire la parola: «316-bis» con la parola: «314».*

3.7 RUSSO, FASSONE, SENESE

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «322-bis, primo comma» aggiungere le seguenti: «oppure per uno dei delitti previsti dagli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, nel solo caso in cui ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 640, secondo comma, numero 1»; conseguentemente sopprimere il comma 2.*

3.8 (Testo corretto) CARUSO Antonino, BUCCIERO

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, al primo e al secondo capoverso, sostituire le parole da: «è sempre ordinata...» fino alla fine dei predetti capoversi, con le altre: «si applica l'articolo 240».*

3.9 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, nel primo capoverso, sostituire le parole da: «è sempre» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «il giudice dispone la confisca a norma dell'articolo 240 delle cose nello stesso indicate».*

3.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, al primo e al secondo capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine dei capoversi medesimi. **Respinto**

3.11 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, primo capoverso sostituire le parole: «ha la disponibilità», con le altre: «ha conseguito la disponibilità successivamente alla commissione del reato,». **Respinto**

3.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole da: «è sempre», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «il giudice dispone la confisca a norma dell'articolo 240 delle cose nello stesso indicate.». **Respinto**

3.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole: «ha la disponibilità», con le altre: «ha conseguito la disponibilità successivamente alla commissione del reato,». **Respinto**

3.14 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 322, sopprimere il terzo capoverso. **Respinto**

3.15 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, sostituire il terzo capoverso con il seguente: **Approvato**

«Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Quando le utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio non hanno natura patrimoniale, il giudice determina le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca avuto riguardo alla natura e alla rilevanza di dette utilità».

3.16 RUSSO, SENESE, FASSONE

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 322-ter richiamato, terzo capoverso, sostituire le parole: «somme di denaro o i beni» con le altre: «le cose».*

3.17

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Respinto *Al comma 2, nell'articolo 640-quater richiamato, primo capoverso, sostituire le parole: «, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema,» con le seguenti: «, nel solo caso in cui ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 640, secondo comma, numero 1,».*

3.18

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Approvato *Alla rubrica sostituire le parole: «e corruzione» con le altre: «, corruzione e istigazione alla corruzione».*

3.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

(Definizione della condotta di frode)

1. All'articolo 640-*bis* del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini di cui al primo comma, integra la condotta illecita ivi considerata l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero la omissione di informazioni dovute, cui consegue l'indebito percepimento di benefici provenienti dagli enti.

Si applica la sola sanzione amministrativa da cinquanta a cinquecento milioni di lire, e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito, se questo non supera i venti milioni di lire».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

4.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). –
1. Dopo l'articolo 316-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 316-*ter* - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «316-bis», inserire l'altra: «316-ter».

4.3

I RELATORI

Al comma 1, nell'articolo 640-bis ivi richiamato, capoverso, sopprimere le parole: «integra la condotta illecita ivi considerata», ed aggiungere alla fine del capoverso, dopo le parole: «provenienti dagli enti», le seguenti: «integrano la condotta illecita ivi considerata».

4.4

RUSSO, SENESE, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 640-bis, ivi richiamato sopprimere il secondo capoverso.

4.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. *All'articolo 9 del codice penale, al terzo comma, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle altre: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".*

2. *All'articolo 10 del codice penale, al secondo comma, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle altre: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero"».*

4.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. *All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "316-bis", è inserita l'altra: ", 316-ter", e dopo la parola: "322", è inserita l'altra: "322-bis".*

2. *All'articolo 323-bis, del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita l'altra: ", 316-ter", e dopo la parola: "322", è inserita l'altra: "322-bis".*

4.0.2

I RELATORI

Allegato B

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 10 maggio 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari il senatore Marini in sostituzione del senatore Del Turco, entrato a far parte del Governo, e il senatore Papini, in sostituzione del senatore Manis.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):

«Norme in materia di giustizia penale militare» (4591), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 9 maggio 2000, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea i seguenti disegni di legge, già assegnati in sede deliberante alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea» (1280-B) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

«Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)» (3435-B) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato Camera dei deputati*).

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 9 maggio 2000, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea i seguenti disegni di legge, già assegnati in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci» (4526);

«Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori» (4527).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante «Provvidenze in favore dei profughi italiani», la relazione sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, per l'anno 1999 (*Doc. CVI, n. 4*).

Detto documento sarà deferito alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente.

Con lettere in data 4 maggio 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cascina (Pisa), Piazza al Serchio (Lucca), Brusciano (Napoli), Santhià (Vercelli), Morcone (Benevento), Avella (Avellino), Calitri (Avellino), San Giorgio La Molara (Benevento).

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il teste di giustizia Rosario Giuffrida dopo cinque anni di permanenza nel Servizio di protezione si vedeva costretto nel novembre scorso ad uscire dal programma di protezione;

che il signor Giuffrida era un imprenditore con un giro di affari di circa un miliardo l'anno e che si rifiutò di soggiacere alle richieste estorsive del clan Santapaola di Catania;

che il signor Giuffrida accusando il capoclan Saro Zuccaro, cognato dei Santapaola, è uno dei testi fondamentali del processo «Orsa maggiore 2»;

che tra le tante angherie che lo hanno costretto ad uscire dal programma ci sono anche gli otto mesi di assegni mensili che non gli furono corrisposti nel periodo in cui, ammalatosi di cancro, era ricoverato in ospedale;

che il trattamento del Servizio verso il signor Giuffrida degenerò dopo il trasferimento dal vertice del Servizio di protezione ad altro incarico del questore Manganelli,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza delle vicende che riguardano il teste Giuffrida, al quale peraltro non è stata ancora corrisposta

buona parte dell'indennità di liquidazione, e quali misure si intenda prendere.

(2-01079)

Interrogazioni

CASTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che sulla stampa di oggi, 10 maggio 2000, sono state riportate presunte dichiarazioni del Presidente francese Jacques Chirac, secondo le quali l'Unione europea sarebbe pronta a prendere provvedimenti nei confronti dell'Italia, in caso di ascesa al Governo di Polo e Lega, l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Governo al fine di appurare se effettivamente le dichiarazioni del Presidente francese corrispondano al vero;

se non ritenga opportuno riferire, al più presto, nell'Aula del Senato della Repubblica, sull'accaduto e sulle iniziative che si intenda assumere in sede diplomatica ed internazionale, per evitare, in futuro, ulteriori ingerenze straniere sulla vita politica italiana, lesive della libera manifestazione della volontà popolare e del principio democratico dell'alternanza.

(3-03653)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che per effetto di successivi provvedimenti governativi sono progressivamente radiati dal servizio quadrupedi dell'Esercito, dei Carabinieri, della Polizia e del Corpo forestale;

che, in base a regi decreti risalenti agli Anni 20', si prevede che gli animali – cavalli e muli prevalentemente – «riformati» vengano messi all'asta per essere venduti e destinati alla macellazione e che attualmente è prevista un'asta per il 16 e 17 maggio prossimi per la vendita di 116 cavalli e un mulo;

considerato:

che questi animali hanno servito docilmente l'uomo anche nello svolgimento di un servizio pubblico;

che, come tutti gli animali, hanno diritto al rispetto, alle cure e alla migliore condizione di vita;

che, giustamente, associazioni locali e nazionali denunciano il trattamento non adeguato che tali animali ricevono presso il centro allevamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto e chiedono l'annullamento delle aste e la garanzia di un giusto «pensionamento» degli animali;

che si giudica indegno di un paese civile e di una comunità culturalmente evoluta il trattamento che spesso viene riservato agli animali e, nello specifico, il permanere delle norme dei regi decreti degli Anni 20'

che prevedono la vendita e la macellazione dei quadrupedi che hanno prestato servizio nelle forze armate,

l'interrogante chiede di sapere:

quali atti si intenda compiere per bloccare definitivamente le aste per i quadrupedi delle forze armate, dei Carabinieri, della Polizia e del Corpo forestale a partire dall'annullamento di quelli in corso;

se non si ritenga necessario e urgente modificare le disposizioni legislative in materia e separatamente gli articoli 502 e 503 del regolamento dell'Esercito;

quali atti si intenda compiere perchè ai quadrupedi attualmente ospitati presso il centro di Grosseto sia garantita la migliore condizione di vita;

se non si ritenga giusto e opportuno promuovere una campagna per l'adozione di questi animali da parte di enti, associazioni che escludano ogni forma di sfruttamento a fini di lucro.

(4-19173)

MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la regione Umbria, con la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998, articolo 19, ha istituito il documento unico che deve certificare, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici di lavori di ricostruzione e di ripristino nelle zone terremotate, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alle casse edili competenti per territorio;

che al punto 6, adottato con delibera della giunta regionale dell'Umbria n. 560 del 21 aprile 1999, si precisa che l'emissione del documento unico debba avvenire entro il termine di 15 giorni dal momento della presentazione della domanda, debitamente corredata dalla documentazione prevista, in occasione dell'emissione dei singoli stati d'avanzamento;

che il protocollo d'intesa è stato sottoscritto dalla regione Umbria, dai rappresentanti regionali dell'INPS, dell'Inail e delle casse edili;

che il termine dei 15 giorni è costantemente superato e tali documenti non vengono rilasciati prima di 30-60 giorni;

che, in mancanza di tale documento, non vengono effettuati i pagamenti da parte delle stazioni appaltanti alle imprese esecutrici dei lavori;

che le imprese potrebbero verosimilmente richiedere il risarcimento dei danni subiti per tali ritardi e legittimamente ritardare i lavori di ricostruzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda attivarsi per far rispettare i termini previsti dalla norma regionale al fine di far procedere celermente la ricostruzione e per evitare i notevoli danni che subirebbe l'erario se legittimamente le imprese agissero per il risarcimento danni.

(4-19174)

SCOPELLITI. – *Ai Ministri della giustizia, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che con legge della regione Marche n. 15 del 23 giugno 1986 la regione partecipava alla società consortile per azioni, denominata centro merci intermodale delle Marche (CeMIM);

che con legge della regione Marche n. 32 del 29 luglio 1988 veniva specificato lo scopo della società CeMIM, consistente nella progettazione, realizzazione e gestione di un centro merci intermodale regionale;

che con leggi di bilancio della regione Marche dal 1988 al 1990 venivano conferiti alla società CeMIM, per il perseguimento di detto scopo, dei contributi regionali per un importo complessivo di lire 16.609.548.729 a fronte di impegni di bilancio per lire 48.267.933.728 e di presentazione di note di richieste da parte del CeMIM per lire 31.610.217.584;

che con delibera della giunta regionale Marche n. 7210 del 30 dicembre 1991 venivano assegnate alla società CeMIM la somma di lire 8.000.000.000 quale contributo nelle spese di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture e la somma di lire 500.000.000 a titolo di incentivazione per la costruzione degli impianti fissi, di fatto mai versata nonostante si fosse determinato in capo al CeMIM un diritto soggettivo su tale somma;

che con delibera assembleare in seduta straordinaria della CeMIM scpa, su proposta dell'allora assessore ai trasporti della regione Marche (quale legale rappresentante), si decideva di aumentare il capitale sociale fino a lire 15.000.000.000, ma la conseguente delibera per il versamento del capitale non è stata mai approvata;

che con delibera n. 3144 del 5 luglio 1993 la giunta della regione Marche (appena 18 giorni dopo la proposta di aumento di capitale) dichiarava la società CeMIM decaduta dai finanziamenti concessi dalla regione Marche;

che in data 30 settembre 1993, veniva presentata istanza di fallimento del CeMIM scpa da parte dell'Associazione temporanea di imprese adriatica edilstrade spa e Torelli Dottori & C. spa, in qualità di appaltatrici della CeMIM per il primo stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori di realizzazione del centro intermodale delle Marche;

che il 5 ottobre 1993 la procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, in persona della dottoressa Cristina Tedeschini, depositava presso il tribunale di Ancona, sezione fallimentare, istanza di fallimento della società CeMIM;

che in data 15 ottobre 1993, dopo 3 mesi e 10 giorni, veniva notificata alla CeMIM scpa la delibera n. 3144 con la conseguenza di inutili spese e l'aggravarsi della sua situazione economico-finanziaria già compromessa dalla non erogazione dei contributi liquidati con la delibera n. 7210/91;

che con delibera n. 4857 del 10 novembre 1993 la giunta regionale delle Marche presentava proposta di legge per promuovere, tramite la So-

cietà finanziaria regionale Marche spa, la costituzione di una società per azioni denominata Interporto Marche spa, avente ad oggetto la realizzazione nel territorio del comune di Jesi di un centro merci intermodale regionale;

che il 15 novembre 1993 con delibera assembleare, in seduta straordinaria, si apriva la fase di liquidazione della CeMIM scpa: la regione, pur in una situazione di palese conflitto di interessi avendo nel frattempo deliberato la costituzione della nuova società, partecipava al voto, nè ci sono state contestazioni in merito, poichè l'assemblea non era stata informata delle novità intervenute;

che il 23 novembre 1993 il presidente della Finanziaria Marche spa, controllata dalla regione Marche e componente del consiglio di amministrazione della CeMIM, informava il consiglio che la Finanziaria era stata chiamata ad essere il socio di riferimento della regione nella nuova società e che avrebbe nominato un consiglio di amministrazione di 3 persone, due delle quali nominate su indicazione della regione nelle persone degli ingegneri Frascione e Calleri, già componenti del consiglio di amministrazione della società CeMIM, mentre il terzo, con il compito di presidente, sarebbe stato indicato dalla Finanziaria e individuato in un «avvocato civilista per verificare le opportunità derivanti dal fallimento della precedente società CeMIM»;

che il 28 dicembre 1993 il consiglio regionale approvava la proposta di legge della delibera n. 4857/93 ed il verbale della seduta riporta la seguente dichiarazione dell'assessore ai trasporti Formica: «Se poi ci mettete che i creditori del CeMIM avanzano circa 6-7 miliardi e che il liquidatore oggi mi dice che quel patrimonio immobiliare vale dai due miliardi e mezzo ai quattro miliardi e mezzo, allora ci metto anche una considerazione di tipo economico: se avessi ricapitalizzato fino a dieci miliardi, sette li avrei dati ai creditori del CeMIM, perchè quelli si sarebbero soddisfatti sui dieci miliardi di ricapitalizzazione, mentre invece, così, se riusciamo con il nuovo soggetto a concorrere in sede fallimentare ad acquistare l'immobile che ci serve, spenderemo dai due miliardi e mezzo ai quattro miliardi e mezzo. Questo è ragionare e questo, secondo me, è anche trasparenza»;

che il 18-21 gennaio 1994 il tribunale civile di Ancona sezione fallimentare, dopo appena un mese dall'udienza di comparizione, pronunciava sentenza di dichiarazione di fallimento della CeMIM scpa, sull'assunto che lo stato patrimoniale della società in oggetto aveva un attivo di lire 8.000.000.000 contro un passivo di lire 24.000.000.000, come prospettato dallo stesso liquidatore CeMIM, dottor Loris Mancinelli, nella sua relazione;

che il 3 febbraio 1994 i signori Tomellini e Garbuglia ed altri presentavano opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento con esplicita richiesta di revoca del fallimento medesimo;

che, su richiesta del curatore fallimentare e disposta dal giudice delegato, al fine di procedere alla vendita dei beni CeMIM, il 1° dicembre 1994 veniva depositata una prima perizia dell'ingegnere Buccolini sugli

stessi del valore di lire 2.565.999.500, con integrazione, depositata il 3 marzo 1995, del valore aggiornato di lire 8.074.499.500;

che, sulla base di tale perizia, come integrata, lo stato patrimoniale CeMIM presentava un attivo di lire 8.074.499.500 ed un passivo di lire 16.968.504.278;

che il 30 maggio 1995 il tribunale di Ancona, 1ª sezione civile, con sentenza escludeva il credito di lire 8.347.461.729, vantato dalla regione Marche, dallo stato passivo CeMIM, ordinandole la conseguente variazione;

che il nuovo stato passivo presentava, pertanto, un attivo di lire 8.074.499.500 ed un valore passivo di lire 8.621.042.549;

che il 5 maggio 1997 la giunta regionale Marche approvava la delibera n. 1133 con la quale si motivava il voto contrario alla proposta di concordato presentata dal liquidatore, dottor Mancinelli, come segue: «Non si condivide pertanto quanto affermato nella proposta di concordato circa la possibilità "della conseguente disponibilità" del patrimonio della società (stimato in oltre 7,5 miliardi), poichè le aree espropriate per la realizzazione dell'Interporto non possono rientrare nel patrimonio immobiliare di cui può disporsi in favore dei creditori, così per quanto attiene la progettazione dell'opera e la parte di immobile realizzato che non possono quindi formare oggetto di acquisto in sede fallimentare;

che il 10 maggio 1997 il liquidatore dottor Loris Mancinelli, rivedendo la sua iniziale relazione, presentava una prima proposta di concordato fallimentare, bocciata per mancanza del quorum richiesto;

che il 28 giugno 1997, su incarico del tribunale civile di Ancona sezione fallimentare, l'ingegner Sisa depositata una seconda perizia sui beni CeMIM, del valore di lire 10.953.792.340, con successiva integrazione, depositata il 27 novembre 1998, del valore aggiornato di lire 1.872.356.440, per un totale di lire 12.826.148.780, alla quale somma, peraltro, vanno aggiunte lire 1.700.000.000 da parte dell'Ufficio IVA come rimborso, lire 500.000.000 di contributi assegnati dal Ministero dei trasporti e mai versati e lire 3.000.000.000 da parte di quegli amministratori CeMIM che hanno definito transattivamente l'azione civile di responsabilità per il fallimento in oggetto a loro carico;

che in data 19 aprile 1999 il giudice istruttore nel procedimento civile di opposizione al fallimento ordinava una perizia sullo stato patrimoniale CeMIM al momento della sentenza dichiarativa di fallimento;

che il 3 maggio 1999 il presidente della giunta regionale delle Marche, dottor D'Ambrosio, magistrato in aspettativa del tribunale di Ancona, scriveva al curatore del fallimento CeMIM, perchè procedesse alla vendita per pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento CeMIM;

che il 17 maggio 1999 il curatore del fallimento CeMIM avviava la procedura per la messa all'asta dei beni CeMIM, richiedendo al comitato dei creditori il parere *ex* articolo 108 della legge fallimentare;

che il 21 settembre 1999, nonostante motivate opposizioni oltre a quella principale di un solo acquirente, si procedeva alla vendita ad asta

pubblica dei beni CeMIM con prezzo a base d'asta di lire 12.827.000.000 con primo rilancio di lire 130.000.000;

che il 15 marzo 2000 il liquidatore dottor Loris Mancinelli presentava una seconda proposta di concordato fallimentare, partendo dal prezzo di base della terza asta, lire 8.310.000.000, una soluzione ottimale per i creditori privilegiati, i creditori chirografari ed i soci CeMIM, ma l'assemblea, regolarmente costituita con oltre i 2/3 dei soci presenti, su proposta della regione Marche, ne rinviava la votazione al 27 aprile 2000, ovvero dopo il rinnovo del consiglio regionale delle Marche;

che il 21 marzo 2000, nonostante reiterate motivazioni di opposizione, si procedeva, con conseguente riduzione di 1/5 del prezzo di base, lire 10.250.000.000, con primo rilancio di lire 130.000.000, alla seconda asta;

che in data 29 marzo 2000 veniva presentata richiesta ufficiale dalla società interporto Marche spa (unico acquirente per previsione legislativa), con proposta di offerta di lire 8.210.000.000, importo corrispondente al valore di base della terza asta e contestualmente era fissata la terza asta per il 23 maggio 2000;

che l'interporto Marche spa, in forza della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 6, risulta avere ad oggetto la realizzazione nel territorio del comune di Jesi di un centro merci intermodale regionale;

che l'Interporto Marche spa, a seguito di delibera del 18 dicembre 1996 del CIPE, comunicatagli con nota del Ministero dei trasporti in data 6 giugno 1997 n. 528(52)240, risulta essere assegnataria della somma di lire 30.172.000.000 a titolo di contributi statali per la realizzazione del primo lotto funzionale, in cui rientrano i beni CeMIM;

che in data 22 marzo-15 aprile 2000 la corte di appello con sentenza n. 124 confermava l'esclusione della regione Marche dallo stato passivo del CeMIM per una somma richiesta di lire 16.609.548.729 e la condannava al rimborso delle spese legali per lire 57.962.000;

che in data 27 aprile 2000, durante l'assemblea straordinaria dei soci CeMIM, già convocata per il 15 marzo 2000, il liquidatore del CeMIM presentava una integrazione alla sua proposta di concordato nella quale, oltre alla copertura delle spese fallimentari e di ogni debito verso creditori privilegiati e chirografari, proponeva ai soci un ristoro delle quote sociali così ripartito:

	Quote versate	%	Ristoro	%
regione Marche	1.700.000.000	26,89	709.971.000	41,76
Finanziaria regionale Marche	705.440.000	11,76	294.655.000	41,77
CC.II.AA di Ancona	1.234.160.000	19,52	515.382.000	41,76
provincia di Ancona	212.640.000	3,36	88.713.000	41,72
banche (n. 3)	1.917.943.000	30,35	801.324.000	41,78
comuni (n. 24)	552.834.000	5,60	163.697.000	29,61
F.S. Soc. Trasp. e Serv. p.a.	159.000.000	2,52	66.535.000	41,85
<i>Totale</i>	<i>6.323.017.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.640.278.000</i>	<i>41,75</i>

che la regione Marche, senza alcuna motivazione votava contro detta proposta, così come integrata,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri dei trasporti e del tesoro in carica alla data di riferimento fossero a conoscenza di quale documentazione sia stata depositata a richiesta della somma di lire 30.172.000.000, a titolo di contributi statali per la realizzazione del 1° lotto funzionale, all'Interporto Marche spa, atteso che l'incarico per la redazione del progetto medesimo era stato affidato dal comune di Jesi all'ingegner Romagnoli, responsabile del servizio urbanistica del comune di Jesi, per lire 795.000.000 più IVA e più 2 per cento di CNPAIA, su delega dell'Interporto Marche spa, che ha interamente sostenuto le relative spese, dopo 6-7 mesi dalla delibera del CIPE di assegnazione dei contributi;

se il Ministro per gli affari regionali non convenga sull'esistenza di ripetute situazioni di conflitto di interessi della regione Marche, dal momento che la stessa risulta essere socio della CeMIM scpa, per una quota del 27 per cento e controlla all'88,88 per cento, tramite la società Finanziaria regionale Marche spa (in fase di liquidazione), l'Interporto Marche spa, unico acquirente dei beni CeMIM;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno disporre un'indagine ispettiva al fine di valutare, nella vicenda relativa alla procedura fallimentare *de qua*, la correttezza dell'operato degli organi giudiziari di competenza di Ancona, alla luce del reale stato patrimoniale della CeMIM scpa, palesemente incompatibile con il conclamato stato di insolvenza della medesima società.

(4-19175)

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, con decreto prot. 5863/E/97 del 29 marzo 2000, il provveditore agli studi di Cuneo ha disposto la nascita, nell'anno scolastico 2000-2001, del nuovo istituto superiore di Mondovì, in seguito all'associazione dell'istituto professionale industria e artigianato «F. Garelli» di Mondovì con l'istituto professionale commerciale di Mondovì, stabilendone la sede amministrativa presso l'istituto professionale commerciale in via Cuneo n. 1-ter, Mondovì;

che nell'assegnazione della sede non si è tenuto conto delle dimensioni e delle tradizioni delle due realtà scolastiche, in quanto: l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «F. Garelli» è attualmente frequentato da 274 alunni, mentre l'Istituto professionale commerciale da 122; l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «F. Garelli», sorto come scuola professionale per l'industria nel 1857, vanta una notevole tradizione scolastica e in 150 anni ha svolto un'adeguata attività di formazione in tutto il territorio, non solo monregalese; l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «F. Garelli» è ubicato in zona centrale, ben servita dai mezzi pubblici, e possiede una struttura indipendente, stabile, ben individuata ed attrezzata e nella quale il comune di Mondovì ha effettuato di recente un notevole investimento, con la realizzazione di un nuovo padiglione;

che il comune di Mondovì, con lettera protocollo D.C. n. 1377, Gen. n. 6055 del 31 marzo 2000, e l'amministrazione della provincia di Cuneo, con lettera prot. 17543 del 26 aprile 2000, hanno richiesto al provveditore agli studi di Cuneo di rettificare la decisione assunta con il decreto prot. n. 5863/E/97 del 29 marzo 2000 e di individuare la sede del nuovo istituto scolastico presso l'istituto professionale industria e artigianato «F. Garelli» in via Bona 4, Mondovì,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza presso il provveditore agli studi di Cuneo affinché il decreto citato venga rettificato e la sede amministrativa del nuovo istituto superiore di Mondovì venga individuata presso l'istituto professionale industria e artigianato «F. Garelli», in via Bona 4, Mondovì.

(4-19176)

BATTAFARANO, LORETO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che in data 8 maggio 2000 è scaduto il termine ultimo per il rinnovo dell'affitto del ramo d'azienda;

che la BOI non ha confermato la volontà di proseguire gli impegni intrapresi;

che, di conseguenza, i 47 dipendenti della BOI sono rimasti senza lavoro e vanno ad aggiungersi ai 1.800 dipendenti già in cassa integrazione;

che il dilatarsi del progetto industriale BOI può determinare preoccupanti ripercussioni sul protrarsi del regime di cassa integrazione sino al 31 dicembre 2000;

che le prospettive di ripresa dell'attività produttiva sono legate al risultato positivo dell'esame di fattibilità del progetto Marine Shuttle, per il quale il Governo, e segnatamente il Ministero dell'industria, ha ritenuto di utilizzare i finanziamenti rivenienti dall'applicazione della cosiddetta «legge Sabatini» (n. 46 del 1982);

che verosimilmente, oltre i suddetti finanziamenti, occorrerà attivare ulteriori strumenti normativi, anche con il concorso della regione Puglia;

che il predetto esame di fattibilità è in corso da tempo;

che la tensione e la preoccupazione fra i lavoratori interessati e nell'insieme della comunità ionica sono molto forti,

si chiede di sapere se non si intenda autorevolmente intervenire per accelerare la conclusione dello studio di fattibilità del progetto Marine Shuttle allo scopo di far riprendere al più presto l'attività produttiva nello stabilimento di Taranto.

(4-19177)

MANIERI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che durante il periodo pasquale si è verificato l'ennesimo e intollerabile disagio che ha costretto gli utenti delle Ferrovie dello Stato che

servono il Salento, soprattutto quelle dirette al Nord, ad una vera e propria presa d'assalto delle stazioni, degenerata in scene di panico per ottenere la prenotazione di un posto;

che i treni in transito erano talmente stracolmi di passeggeri da non disporre di posti neppure in piedi lungo i corridoi delle carrozze;

che questo stato di cose è la conseguenza della politica di disimpegno e dequalificazione nei confronti delle tratte ferroviarie che interessano la stazione di Lecce, che sono servite da convogli sistematicamente dotati di un numero insufficiente di carrozze e, pertanto, assolutamente e permanentemente insufficienti a soddisfare i fabbisogni di mobilità che fanno capo alla zona;

considerato che il Governo ha più volte dichiarato la centralità del sistema dei trasporti per lo sviluppo del Mezzogiorno e che alle parole fino ad oggi non sono seguiti gli attesi fatti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare in ordine alle seguenti inderogabili esigenze:

potenziamento degli *intercity* da e per Milano, diurni e serali, aumentando sia il numero dei treni che quello delle carrozze per rendere disponibili più posti a sedere e più cuccette, spostando altresì da Bari a Lecce la stazione di partenza del treno 764;

potenziamento del treno 904 con l'aggiunta di almeno un'altra carrozza cuccette;

istituzione del servizio «auto al seguito» sulle linee Lecce-Milano e Lecce-Torino per favorire l'afflusso turistico soprattutto estivo;

l'interrogante chiede inoltre di sapere quali iniziative siano allo studio da parte del Ministero dei trasporti per migliorare comunque gli *standard* e le prestazioni di servizi che operano al Sud, equiparandoli quanto più possibile a quelle che caratterizzano le zone adeguatamente servite del paese, più in generale, agli *standard* dei paesi europei con cui dobbiamo poterci confrontare sempre più in termini sia di sviluppo che di progresso civile.

(4-19178)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'Ente poste italiane è divenuta società per azioni dal febbraio 1998;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto il 31 dicembre 1997;

che a causa del mancato rinnovo ogni lavoratore subisce una decurtazione del 6 per cento annuo del proprio stipendio;

che la ristrutturazione e la riorganizzazione degli organici viene fatta con estrema lentezza e senza confronto con i rappresentanti dei lavoratori;

che, in particolare, nella regione Emilia Romagna le ultime promozioni a dirigente sono state fatte a discrezione dei vari responsabili, attri-

buendo stipendi differenziati fra dipendenti già in servizio e quelli assunti dall'esterno,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questa situazione;

se intenda chiedere spiegazioni ai responsabili della regione Emilia Romagna su quanto evidenziato e su altri fattori che hanno creato nelle diverse sedi un clima di malcontento tale da generare anche perdita di produttività del personale stesso.

(4-19179)

SPECCHIA. – Al Ministro della difesa e per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che lo scrivente con precedenti interrogazioni dell'11 novembre 1994, del 5 dicembre 1996, del 2 ottobre 1997 e del 19 gennaio 1997 ha sollevato il problema del «Monumento al marinaio d'Italia» di Brindisi, chiedendo l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, la sistemazione e la manutenzione dell'area circostante, l'illuminazione notturna, nonché la possibilità per i brindisini e per i turisti di visitarlo;

che soltanto alcuni degli interventi richiesti sono stati eseguiti, mentre l'area attorno al monumento è investita dal degrado e dalla sporcizia;

che lo stesso monumento è chiuso al pubblico dal 16 luglio 1992 e per poterlo visitare è necessario inoltrare domanda al comando della Marina militare di Brindisi;

che la visita, quando concessa, è stata limitata soltanto al piano terra in quanto l'ascensore era fuori servizio da diversi anni e le scale non adeguate alle norme antifortunistiche;

che invece dall'alto dell'enorme timone è possibile ammirare la città e l'Adriatico quasi sino alle coste albanesi;

che all'inizio dell'anno 1999 gli organi d'informazione riferirono su un'intesa tra il comune e la Marina militare per consentire nuovamente la visita al Monumento al marinaio;

che ciò non è avvenuto con gradevole disappunto di cittadini e di turisti;

che la situazione di degrado e di sporcizia ha indotto nei giorni scorsi il circolo culturale «Oltrelinea» ad assumere l'iniziativa di pulire l'area attorno al monumento visto che le autorità preposte non se ne curano,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere presso la Marina militare ed il comune di Brindisi affinché il «Monumento al marinaio» sia al più presto riportato alle condizioni di dignità e di decoro che gli competono e lo stesso venga restituito concretamente alla città di Brindisi, in modo che cittadini e turisti possano visitarlo.

(4-19180)

MANFREDI, ZANOLETTI, GUBERT, RIZZI, PIANETTA, TOMASSINI, SCOPELLITI, TAROLLI, MAGGIORE, PREIONI, TRAVA-

GLIA, MONTAGNA, DI PIETRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lo scioglimento della fanfara della Brigata Tridentina ha comportato la perdita di un importante strumento per l'immagine e l'aggregazione del consenso della Brigata stessa e di tutte le altre truppe alpine;

che risulta che lo scioglimento della fanfara sarebbe inoltre il primo passo verso lo scioglimento dell'intera Brigata, nel quadro della ristrutturazione delle Forze armate;

considerato:

che lo scioglimento della fanfara ha privato la suddetta Brigata di una realtà viva, capace di calamitare un interesse eccezionale nell'ambito di tutte le manifestazioni, ma soprattutto di costituire un formidabile veicolo promozionale per l'arruolamento di volontari nelle truppe alpine;

che nell'eventualità dello scioglimento dell'intera Brigata sono state evidentemente sottovalutate le gravi conseguenze del provvedimento, che interesserebbe non solo l'Esercito ma tutta la popolazione dalle regioni del Nord Est italiano,

si chiede di sapere:

se le notizie di cui sopra corrispondano a verità;

quali ragioni giustificherebbero il provvedimento dello scioglimento della Brigata Tridentina.

(4-19181)

